

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1965

Istituzione del servizio sociale degli asili-nido per i bambini fino ai tre anni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge per l'istituzione di un servizio sociale di asili-nido vi viene sottoposto, a termini dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, da oltre 50.000 cittadini elettori, di ogni parte del Paese e di ogni categoria sociale.

Questo stesso fatto testimonia come la materia che il presente disegno di legge si propone di affrontare sia oggi oggetto di acuto interesse per le masse lavoratrici e per larghi strati della pubblica opinione. I proponenti, pertanto, si permettono di sottoporre all'attenzione degli onorevoli senatori alcuni degli argomenti che suffragano la loro iniziativa.

1. — *L'impiego delle donne nelle attività extra domestiche.*

Primo motivo che ha reso particolarmente acuta l'esigenza del servizio degli asili-nido è l'incremento verificatosi, tra il 1950 e il 1960, nell'impiego delle donne nella produzione.

Tale incremento ha coinciso con la presa di coscienza, da parte del mondo femminile, del lavoro come diritto-dovere, presa di coscienza che si è espressa, fra l'altro, nella rivendicazione del diritto di accesso a tutte le professioni, a ogni grado di carriera. Tale

diritto, come è noto, è oggi riconosciuto e si accompagna ad una presenza effettiva della donna in ogni settore della produzione.

Ora, l'aspetto che maggiormente caratterizza nel nostro Paese il moderno lavoro della donna è il fatto che si svolge fuori casa (salvo per alcune categorie di lavoratrici: a domicilio, artigiane, eccetera), e in una società la cui crescita, non regolata da piani e programmi, ha dato luogo a disordini e storture che complicano enormemente la vita di chi lavora (lontananza dal luogo di abitazione, difficoltà di trasporti, carenze di servizi pubblici e sociali, eccetera). L'immissione della donna nella produzione è poi avvenuta in un momento in cui ai nuovi processi tecnici che impongono intensi ritmi lavorativi corrisponde ancora l'antico modo di organizzazione della giornata lavorativa (orari prolungati e generalmente spezzati, eccetera).

In questa situazione non si può pensare di lasciare alla sola madre lavoratrice il compito di trovare una qualunque sistemazione dei figli durante la sua assenza da casa, problema che, specie per i bambini al di sotto dei tre anni — più degli altri delicati e soggetti alle malattie dell'infanzia — non può essere risolto casualmente mediante custodie di fortuna. La presenza dell'asilo-nido non può dunque essere episodica, nè ha ra-

gione di sussistere l'antica concezione del nido come istituzione caritativa-assistenziale: oggi il bisogno di asili-nido si configura come precisa necessità sociale, corrisponde ad un orientamento coerente con lo sviluppo di una società moderna e civile, non può essere impostato e risolto che come servizio sociale.

È ben vero che l'Italia è in questo momento travagliata da una situazione congiunturale che sembra colpire in modo particolarmente grave i livelli di occupazione femminile; ma è vero altresì che gli strati più avvertiti dell'opinione pubblica ritengono che sia possibile superare tale situazione solo operando profonde modifiche nella struttura del Paese e attuando una politica di programmazione economica, la quale necessariamente dovrebbe proporsi quegli obiettivi generali che comportano un incremento nell'impiego della forza-lavoro femminile.

Ora, se si vuole che la donna possa contribuire in Italia in misura maggiore alle esigenze produttive dell'economia è necessario provvedere fin d'ora a creare le condizioni adatte a favorire il suo crescente inserimento nella vita economica e sociale.

Questo comporta un nuovo orientamento nella scelta degli investimenti, che non possono ignorare la necessità della creazione e del potenziamento di un organico complesso di servizi sociali, che rendano possibile anche alle donne coniugate un'attività di lavoro.

Appare dunque chiaro come la creazione di una rete di asili-nido (istituzione che tra i servizi sociali si presenta come la più necessaria e ad un tempo la più carente) risponde non solo alla necessità di alleggerire la fatica della donna già oggi impegnata nell'attività produttiva o di permettere la continuazione del lavoro anche alle donne coniugate e madri, ma risponde altresì alle stesse vitali esigenze di un ulteriore progresso dell'economia del Paese.

2. — *L'esigenza di una più adeguata tutela sanitaria della prima infanzia.*

Il lavoro extra domestico della donna non è però il solo motivo di richiesta di sviluppo di una rete di asili-nido. Dispongono a fa-

vore di questa richiesta anche improrogabili esigenze di carattere sanitario. Nel momento in cui la scienza medica si viene sempre più orientando verso i principi della medicina preventiva, la tutela della maternità e della prima infanzia diviene uno dei campi della sanità pubblica nei quali è più necessario un adeguato intervento. D'altra parte l'indice della mortalità infantile, che è l'indice statistico più dimostrativo delle condizioni igienico-sanitarie della madre e del bambino è purtroppo in Italia un indice rivelatore di gravi carenze.

Infatti, se il numero dei morti nel primo anno di vita per mille nati vivi (indice di mortalità infantile) è diminuito nel nostro Paese da 66,6 nell'anno 1951 a 43,8 nell'anno 1960 e a 40,1 nel 1961, esso è tuttavia ancora un indice assai elevato in confronto a quello degli altri Paesi europei, che in qualche caso registrano valori del 21,8 per mille (Regno Unito) e del 16,6 per mille (Svezia): pari alla metà, o anche meno, della mortalità infantile italiana. La stessa contrazione dell'indice dell'ultimo decennio, pur notevole, è meno sensibile di quella verificatasi in altri Paesi, quali la Francia, la Cecoslovacchia, il Belgio, l'Austria e l'Ungheria.

Si hanno poi notevoli differenze fra le varie regioni italiane; l'indice più basso si ha (1959) nel Friuli Venezia Giulia (29,4), nella Toscana (30,3) e nell'Emilia Romagna (31,2), mentre i più elevati sono quelli della Puglia (63,4) e della Basilicata (76,1). Le differenze fra Nord e Sud non tendono ad attenuarsi, ed all'interno delle regioni, come è noto, la mortalità infantile è più grave nelle classi sociali più povere. È soprattutto la mortalità nella prima settimana di vita che resiste, da vari anni, attorno alla cifra quasi fissa del 18 per mille nati vivi, anche a causa delle condizioni di lavoro e di vita della madre durante la gravidanza, e della mancanza di cure immediate nei primi giorni dopo il parto.

Va tenuto presente che grandi categorie di lavoratrici (mezzadre, coltivatrici dirette, lavoranti a domicilio, domestiche) sono escluse dai benefici della legge 26 agosto 1950, n. 860, « per la tutela della maternità » e che le deficienze nell'applicazione della legge, obbligano spesso le donne a ripren-

dere il lavoro lasciando il bambino incustodito o affidato a mani di persone incapaci: basterà ricordare, ad esempio, le condizioni tragiche dei figli delle raccogliatrici d'ulivo delle regioni meridionali.

Il numero dei morti nel primo anno di vita è stato nel 1961 di 37.282. Ora, come osservano giustamente l'arch. L. Anversa Ferretti, il dottor F. Terranova e il professor G. Berlinguer « si può calcolare che se l'Italia avesse l'indice di mortalità infantile che ha la Francia, oltre 16.000 nuovi nati all'anno potrebbero essere sottratti ad una morte prematura, ed oltre 22.000 se l'indice fosse pari a quello della Svezia. Il costo umano dell'alta mortalità infantile è incalcolabile, anche per una sola vita perduta. Si potrebbe però calcolare il costo economico del fenomeno, sia attuale, per le perdite delle ore lavorative durante l'inutile gravidanza e puerperio, per le cure prestate senza risultato alla madre e al neonato; sia futuro, per il danno demografico che può ripercuotersi sullo sviluppo economico, soprattutto se vi sarà — come molti prevedono — carenza di mano d'opera, e se la natalità — come è probabile — non tenderà ad elevarsi » (1).

In tale quadro rientra il problema di una riforma dell'attuale legislazione della maternità.

È in atto un ampio dibattito nell'opinione pubblica e una ricca elaborazione di proposte tendenti all'estensione della legge 26 agosto 1950, n. 860, alle categorie che ne sono escluse e, soprattutto, a una radicale riforma dei principi informativi della legislazione di tutela della maternità.

Di particolare interesse sono le proposte avanzate in tal senso dalla CGIL (Donatella Turtura, Carlo Bellina e Giorgio Fusco: « Principi e contenuti di una legislazione nuova per la maternità », in « Quaderno di rassegna sindacale », n. 3, novembre 1963). Secondo la CGIL dovrebbero essere adottate nuove norme legislative atte a garantire adeguata protezione sanitaria per la

maternità a tutte le donne (lavoratrici sia dipendenti che autonome e casalinghe) in forma diretta e gratuita prima, durante e dopo il parto.

In particolare per le lavoratrici dipendenti da terzi, dovrebbe essere fissato un periodo di astensione obbligatoria prima e dopo il parto, di durata unica per tutte le lavoratrici, comprese le lavoranti a domicilio e le addette ai servizi domestici (che viene proposto in due mesi prima e tre dopo il parto) con indennizzo dell'80 per cento del salario, identico per tutte le lavoratrici da portarsi gradualmente al 100 per cento. Inoltre vengono richieste un complesso di misure più adeguate a proteggere la salute della lavoratrice nel periodo della gestazione, anche prima dell'astensione obbligatoria e, in prevalenza, incentrate sulla prevenzione.

Quanto alle lavoratrici autonome, si propone che esse fruiscano di un'indennità di maternità *una tantum* anche allo scopo di facilitare l'astensione dal lavoro, nonché, ovviamente, della completa protezione sanitaria gratuita.

Altre proposte sono state avanzate dalla CISL e dalle ACLI. Queste ultime propongono 3 mesi di astensione obbligatoria prima del parto per le operaie e 8 settimane per le impiegate, salva la possibilità di stabilire per decreto ministeriale periodi più lunghi per categorie esposte a particolari rischi. Il periodo di astensione dopo il parto dovrebbe essere prolungato a tre mesi. Viene richiesta l'indennità dell'80 per cento del salario anche per le braccianti agricole e per le lavoranti a domicilio e un assegno di 40.000 lire per le mezzadre, mentre vengono richieste particolari disposizioni per le addette ai servizi domestici. Viene inoltre richiesta la revisione delle tabelle dei lavori pericolosi, pesanti, insalubri e nocivi, dai quali debbono essere escluse le donne gestanti e puerpere.

La proposta di legge n. 3629 presentata alla Camera dei deputati l'8 febbraio 1962 ad iniziativa dell'onorevole Angiola Minella e di altri, tradusse in proposte concrete i risultati di tali dibattiti; la legge non arrivò però ad essere oggetto di discussione e di

(1) « Gli asili nido nella programmazione sanitaria », relazione in Atti del Convegno di studio su « Asili nido e scuole materne » - Bologna, maggio 1963.

conseguenza decadde con la fine della legislatura.

Va in pari tempo, però, seriamente affrontato il problema della tutela sanitaria del bambino, dopo la prima settimana di vita, quando madre e bambino escono dal reparto ostetrico. È evidente che le condizioni dell'abitazione, della nutrizione, del servizio pediatrico domiciliare influenzano in grande misura lo sviluppo del lattante e dovranno essere migliorati. È evidente altresì che il prolungamento a tre mesi del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici dipendenti (richiesta sia dalla CGIL che dalle ACLI) potrà avere benefici risultati. Ma rimane da affrontare il problema della tutela del bambino dopo il terzo mese di vita, nel momento in cui la lavoratrice madre torna al lavoro. Occorre cioè predisporre forme di protezione sanitaria del bambino, di carattere preventivo, organico, efficiente e completo.

Un tale tipo di protezione non può essere assicurato efficacemente e razionalmente se non in istituzioni ove i bambini siano seguiti giorno per giorno da personale medico specializzato, dove orari, tabelle dietetiche, igiene, cure preventive, alternarsi delle ore del gioco, del riposo, dell'alimentazione, siano regolati secondo un preciso ordine. Il nido verrebbe così a costituire, fra l'altro, un importante centro di vigilanza profilattica; operazioni di massa, quali ad esempio la vaccinazione antipolio oggi in corso col vaccino Sabin, sarebbero enormemente facilitate dall'esistenza di tale istituzione. Lo asilo-nido va, quindi, considerato come servizio a disposizione della comunità, nell'ambito di una larga concezione di sicurezza sociale.

In quanto istituzione che ha fra i suoi scopi principali la tutela della salute del bambino, l'asilo-nido potrà essere utilmente integrato in un servizio sanitario nazionale. Il presente disegno di legge prevede di affidare la direzione dell'asilo a un pediatra; tale direzione potrà facilmente essere collegata alle sezioni sanitarie locali, non appena queste saranno state costituite.

Esso va concepito come un'istituzione che da un lato può consentire la custodia dei bambini delle lavoratrici nelle ore lavora-

tive e di quelli delle casalinghe durante le ore da queste dedicate alle faccende domestiche; dall'altro può accogliere in locali igienici, ariosi e salubri bambini che sarebbero altrimenti destinati a crescere in ambienti angusti e inadatti. Il nido fornisce l'occasione per un contatto frequente del medico e della puericultrice con le madri e quindi per orientare e indirizzare le madri stesse secondo principi moderni di allevamento e di educazione.

Nel corso delle discussioni svoltesi contestualmente alla raccolta delle firme, è stata a tal fine posta in rilievo l'esigenza che il nido venga diretto da *équipes* interprofessionali, capaci di assicurare un'assistenza sanitaria di tipo sanitario, psico-pedagogico e sociale allo stesso tempo; si è altresì posto in rilievo l'opportunità di dar vita a un rapporto assai stretto tra il nido e il suo personale e le famiglie dei bambini ospitati, sia attraverso forme democratiche di controllo, sia attraverso l'opera del Servizio sociale.

L'istituzione di una rete di nidi è del resto richiesta sia dalla CGIL che dalle ACLI nel quadro delle misure di protezione della lavoratrice madre.

Tali misure divergono notevolmente; le ACLI propongono infatti di istituire un periodo di congedo facoltativo fino a un anno di età del bambino con corresponsione di un'indennità, pari al 30 per cento del salario, e fino a tre anni di età del bambino senza corresponsione di alcuna indennità. La CGIL, invece, giustamente preoccupata delle conseguenze di un'astensione troppo prolungata dal lavoro ai fini dell'occupazione femminile, della qualifica e della carriera professionale, propone che l'astensione facoltativa fino al 3° anno di età del bambino, sia usufruibile solo durante i periodi di malattia del bambino e sia indennizzata con la normale indennità di malattia; nonchè, in via transitoria, là dove non esiste il nido, che la lavoratrice possa avvalersi di facoltà alternative e non cumulabili, e precisamente o della possibilità di usufruire, al termine dell'astensione obbligatoria, di un periodo di 6 mesi di astensione facoltativa, continuativa o a periodi frazionati fino al 3° anno di età del bambino.

La CGIL ha peraltro dichiarato che intende dare il suo appoggio al presente disegno di legge d'iniziativa popolare.

Non è chi non veda, infatti, che un'adeguata e moderna protezione della lavoratrice madre esige l'istituzione di un'ampia rete di nidi; che tale istituzione rappresenta la forma più efficace ed organica di protezione del bambino e si rivela, altresì, anche sotto il profilo dell'economicità se messa in rapporto con le ore di lavoro perdute e il costo dell'indennità previdenziale, come la soluzione meno costosa per la collettività nazionale.

3. — *Le trasformazioni in atto nella vita familiare.*

Infine un terzo ordine di motivi impone l'adozione di un servizio sociale di asili-nido.

La famiglia subisce dalla attuale società numerose spinte disgregatrici: fra queste, il venir meno dell'aiuto spontaneo del vicinato, conseguente all'accentramento urbano; la tendenza, quindi, da parte della famiglia, a richiedere maggiore appoggio dai servizi della comunità; il diminuire dell'ampiezza della famiglia e il prevalere della famiglia di tipo coniugale; il superamento quindi, della organizzazione patriarcale nella quale, convivendo più generazioni, era resa possibile la sostituzione della madre assente temporaneamente da casa; il modo, più in generale, in cui la famiglia si è venuta configurando nella odierna società.

In realtà la società industriale ha provocato una profonda modificazione dei rapporti all'interno della famiglia (e dello stesso loro contenuto) nonché del rapporto famiglia-società. Il ruolo della famiglia è oggi profondamente diverso da quello della famiglia tradizionale; si assiste a una continua evoluzione delle sue attribuzioni e dei suoi compiti, che si esprime anche nella progressiva collettivizzazione e pubblicizzazione dei servizi fino a ieri considerati esclusivi della famiglia e, sotto questo profilo, alla tendenza a una maggiore integrazione della famiglia nella comunità circostante. I rapporti familiari vengono sempre più configurandosi come insieme di rapporti morali-affettivi, mentre tende a decadere la fun-

zione della famiglia come erogatrice ed organizzatrice di servizi.

L'evidenza di tale processo evolutivo è tale da trovare concordi, nel giudicarlo, enti ed associazioni del più diverso orientamento. La stessa rivista dell'ONMI — Maternità ed Infanzia — indagando i motivi dell'affidamento del bambino alle cure del nido, cita « ... la richiesta di affidamento ad asili nido ... cresce con ritmo corrispondente alla tendenza della popolazione ad abbandonare gli insediamenti sparsi ...; vi è una relazione inversa tra integrazione della famiglia nel vicinato e necessità di ricorrere all'asilo nido ... in particolare la famiglia recentemente sradicata dalla sua residenza tradizionale ed immigrata nella grande città si trova nella necessità di cercare appoggio per la soluzione dei suoi problemi e deve ricorrere alle istituzioni comunitarie ... » (2).

Questo insieme di modificazioni spiega l'aumento della richiesta di asili-nido e allo stesso tempo indica come la istituzione di un tale servizio rappresenti un dato necessario della società quale si viene oggi organizzando.

Le spinte disgregatrici della famiglia insite in tali trasformazioni, non sono infatti eliminabili individualmente ma richiedono seri e organici interventi da parte di tutta la società. Ogni ritardo nell'intervento, non farebbe che aggravare la crisi della famiglia; non sostituendo urgentemente le soluzioni del passato — ormai inesistenti o inservibili — con nuove soluzioni, si renderebbe drammatica, in particolare, la condizione della donna e si lascerebbe l'infanzia alla mercè di soluzioni provvisorie, casuali e spesso costose.

E poichè la modificazione del carattere dei compiti della famiglia è un dato oggettivo, corrispondente all'affermarsi della società industriale, ogni intervento deve tendere a soddisfare i bisogni specifici creati da questo tipo di società, quale è oggi e quale si presume andrà evolvendo, secondo schemi ad essi adeguati. Ogni soluzione ancorata a schemi del passato sarebbe, oltre

(2) Dr. Gino FAUSTINI, « Il fabbisogno di asili nido », in « Maternità e infanzia » - giugno-agosto 1963.

che astratta, dannosa. L'asilo-nido rappresenta oggi un servizio complementare della famiglia fra i più indispensabili.

4. — *L'inadeguatezza delle istituzioni esistenti.*

All'istituzione di asili-nido dovrebbe provvedere, in base alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, l'ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia).

Inoltre, gli articoli 9, 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, su « La tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » prevedono l'obbligo per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 30 donne coniugate di età non superiore ai 50 anni, di istituire una camera di allattamento per i figli delle lavoratrici dipendenti oppure, per disposizione dell'Ispettorato del lavoro di un asilo-nido aziendale. L'Ispettorato del lavoro può, inoltre, promuovere la istituzione di asili-nido interaziendali convenientemente ubicati. L'articolo 25 del regolamento di attuazione di tale legge (decreto presidenziale 21 maggio 1953, n. 568), regolamenta l'istituzione dei nidi e delle camere di allattamento nelle zone agricole. All'istituzione debbono provvedere gli Ispettorati del lavoro i quali vengono inoltre autorizzati a promuovere convenzioni apposite per l'ammissione dei figli delle lavoratrici agricole a camere di allattamento o asili-nido diretti e gestiti da altri enti di assistenza.

Varrà la pena di esaminare la situazione di fatto a quasi 40 anni di distanza dall'istituzione dell'ONMI e dopo 14 anni dall'entrata in vigore della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Nell'esercizio 1961-62 l'ONMI ha assistito 56.992 bambini inferiori ai 3 anni presso asili-nido; precisamente 52.774 presso i 514 asili-nido gestiti dall'Opera e 4.218 presso asili-nido gestiti da altre istituzioni. (Tra questi presumibilmente rientreranno, in parte, i nidi interaziendali previsti dalla legge n. 860).

Alla fine del 1963 funzionavano 562 asili-nido dell'ONMI, ma non si conosce ancora il numero dei bambini assistiti in tale anno, numero che non potrà tuttavia essere molto superiore a quello del 1961, dato che nel

biennio successivo sono entrati in funzione solo 8 nuovi asili-nido e che la media di assistiti è di 100 bambini per ogni nido.

Si può calcolare, quindi, a un dipresso, che i bambini oggi assistiti dall'ONMI nei nidi propri e in quelli di altre istituzioni ascendano complessivamente a 57.800 circa, su più di 2.531.600 bambini da 0 a 3 anni. Non è chi non veda l'immane divario tra le necessità e il servizio prestato.

Dal punto di vista regionale, nel Nord si hanno 28.145 assistiti su 916.800 bambini (40,7 per mille); nel Centro 13.971 bambini assistiti su 423.000 (32,9 per mille); nel Sud 10.281 assistiti su 800.600 bambini (12,8 per mille); nelle Isole 4.595 assistiti su 390.000 bambini (11,8 per mille).

Le due regioni limite sono la Lombardia e la Campania (che hanno rispettivamente 310.000 e 320.000 bambini sotto i 3 anni). Ebbene in Lombardia (ed è il caso più fortunato!), vengono assistiti 45 bambini ogni 1.000 e in Campania appena 6 bambini ogni 1.000! Tra le regioni del Nord, particolarmente sguarnito è il Veneto con 12 bambini assistiti ogni 1.000 (3).

(3) TABELLA 1. — Bambini assistiti nei nidi dell'ONMI per ogni 1.000 bambini sotto i 3 anni:

Piemonte e Val d'Aosta	26,8
Liguria	31,3
Lombardia	45,3
Trentino-Alto Adige	16,6
Veneto	12,5
Friuli-Venezia Giulia	24,9
Emilia-Romagna	32,2
<hr/>	
Totale Nord	30,7
Marche	33,8
Toscana	23,8
Umbria	19,9
Lazio	40,1
<hr/>	
Totale Centro	32,9
Campania	6,5
Abruzzo e Molise	20,5
Puglia	18,0
Basilicata	34,4
Calabria	8,1
<hr/>	
Totale Mezzogiorno	12,8
Sicilia	12,5
Sardegna	9,6
<hr/>	
Totale Isole	11,8
Totale Italia	22,5

Dal punto di vista della distribuzione territoriale basterà pensare che nelle 6 maggiori città italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova e Palermo) esiste in media 1 nido ogni 94.200 abitanti; a Napoli si scende addirittura a 1 nido ogni 236.600 abitanti e a Torino a 1 nido ogni 204.100 abitanti!

Nelle città tra i 100 e i 500 mila abitanti si ha in media 1 asilo-nido ogni 85.000 abitanti, ma con forti scarti che passano da un massimo di un nido ogni 38.000 abitanti a Bergamo e Ravenna, a un minimo di un nido ogni 225.000 abitanti a Messina.

Inoltre su 8.035 Comuni esistono 526 asili-nido dell'ONMI così distribuiti: 78 in 6 grandi città; 61 in 32 città tra 100 e 500 mila abitanti; 68 nei Comuni tra 50 e 100 mila abitanti; e 319 nei restanti Comuni (4).

Dai dati precedentemente esposti risulta in modo lampante che non esiste una rete di asili-nido residenziali minimamente adeguata alle necessità, nè con una distribuzione territoriale sufficientemente capillare. Ancora meno rosea risulta la situazione dal punto di vista dell'applicazione della legge 26 agosto 1950, n. 860. Non esistono dati complessivi nè sul numero degli asili-nido aziendali esistenti nè sulla loro capienza, nè sulla frequenza ad essi dei bambini (ma si sa con certezza che essi sono stati istituiti in un numero assai limitato di casi), e neppure sull'ammontare delle cifre pattuite tramite convenzioni tra datori di lavoro e le ONMI locali.

Va osservato peraltro che l'evasione dall'obbligo della legge è stata resa più facile dall'interpretazione data dall'articolo 9 secondo il quale l'obbligo per il datore di lavoro di fornire l'asilo-nido è alternativo a quello di fornire la camera di allattamento. Ora, se è vero che la legge (articolo 2) configura la camera di allattamento come una forma embrionale di asilo-nido è evidente che essa non offre la possibilità di custodire i bambini, ma solo di accoglierli al momento dell'allattamento materno e che, pertan-

(4) Tutti i dati precedenti sono desunti dallo studio del Dr. Gino FAUSTINI, « il fabbisogno di asili nido » pubblicato nei numeri 6, 7, 8 agosto 1963 della Rivista dell'ONMI (Maternità e infanzia).

to, è utilizzabile solo durante i pochi mesi dell'allattamento stesso.

Inoltre, come osserva giustamente la dottoressa Alma Marini Cautela (5) « l'articolo 11 della legge n. 860 fa obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno 30 donne coniugate di età non superiore ai 50 anni ». Il datore di lavoro che voglia sfuggire a tale obbligo assumerà solo 29 donne, o darà la preferenza nell'assunzione alle nubili ed alle vedove. La legge mira a tutelare la maternità delle lavoratrici prescindendo dal loro stato civile, indipendentemente dal fatto che siano o no coniugate: una diversa interpretazione contrasterebbe con le finalità di ordine sociale che essa ha inteso perseguire, tuttavia la enunciazione dell'articolo suddetto pone una discriminazione, e crea la base per una errata interpretazione di altre norme, da parte di quei datori di lavoro che vogliono sottrarsi ad alcuni degli obblighi previsti dalla legge, la quale invece non ha assolutamente inteso subordinare il conseguimento dei benefici da essa derivanti alla sussistenza dello stato matrimoniale.

Inoltre i commi secondo e terzo dello stesso articolo 11 conferiscono all'Ispettorato del lavoro la facoltà di sostituire la camera di allattamento con l'asilo-nido, e di esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma quando esso dimostri di partecipare alla istituzione ed al finanziamento di asili-nido interaziendali, o di contribuire al finanziamento di asili gestiti o diretti da enti assistenziali.

È chiaro come i datori di lavoro scelgano di preferenza quest'ultima forma che dà loro la possibilità di una spesa nettamente inferiore.

Ancora più complessa appare la situazione nel settore agricolo dove evidentemente per le note condizioni di disagio e d'inferio-

(5) « A proposito della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » in « Maternità e infanzia », agosto 1963.

rità in cui versa la campagna rispetto alle città, particolarmente per ciò che riguarda le provvidenze igienico-sanitarie in genere, l'opera di profilassi è maggiormente necessaria ed urgente nè può essere attuata con un astratto obbligo previsto da una norma di legge di carattere generale che, nel settore in parola, non risponde al singolo caso concreto.

Infatti a 13 anni dalla loro promulgazione, i testi suddetti non hanno potuto trovare una integrale applicazione nonostante l'impegno dell'ONMI.

Ciò è dovuto soprattutto al fatto che, benchè siano chiare le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 137 del 9 settembre 1954 e circolare n. 156-bis del 20 maggio 1955, dirette per conoscenza anche a tutte le Confederazioni e Associazioni sindacali di datori di lavoro, sussiste da parte di questi ultimi « la possibilità di appellarsi ad un preteso divario tra il primo e l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge circa il numero delle donne coniugate presenti nelle aziende per determinare l'obbligo degli oneri assistenziali degli agricoltori in favore dei figli delle lavoratrici ».

La situazione attuale impone, dunque, un radicale e massiccio intervento in questo settore, che sia ispirato, peraltro, a criteri innovatori anche dal punto di vista amministrativo.

5. — *Le caratteristiche del disegno di legge.*

È appunto sulla base delle molteplici considerazioni che indicano l'urgenza di un intervento radicale, diretto ad assicurare alla popolazione infantile italiana una efficace tutela sanitaria e sociale, che è stato elaborato il presente disegno di legge per « L'istituzione del servizio sociale degli asili-nido per i bambini fino a tre anni ».

Senza entrare in un esame dettagliato delle norme, si ritiene utile illustrarne i seguenti principi innovatori fondamentali:

a) l'assistenza e la vigilanza ai bambini dal 3° mese al 3° anno di età deve essere

considerata un servizio di primaria utilità sociale (articoli 1 e 2) e come tale deve essere considerata un servizio pubblico, fornito dallo Stato, per tutta la popolazione.

Si è inteso così affrontare il problema in modo radicale, efficiente ed organico, e superare la concezione dell'asilo-nido come istituzione caritativa (destinata solo agli indigenti) o soltanto assistenziale, dando vita invece a un rapporto nuovo tra lo Stato e la famiglia conformemente al dettato dell'articolo 31 della Costituzione che suona « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

La legge propone infatti di istituire un servizio sociale, obbligatorio per lo Stato, di natura pubblica, permanente e organizzato, con proprie strutture e finanziamenti, destinato alla vigilanza, alla prevenzione sanitaria, alla tutela ed educazione dei bambini;

b) gli asili-nido dovranno essere a carattere residenziale, e sorgere, pertanto, in ogni centro di abitazione, con diffusione il più possibile capillare (articolo 3). Si è prescelto l'asilo residenziale in primo luogo perchè il nido aziendale, anche là dove esiste, si è rivelato non sufficientemente idoneo: basta pensare alle distanze sempre maggiori fra luogo di abitazione e luogo di lavoro, agli orari, che spesso iniziano al mattino molto presto, alle conseguenze che può avere sul bambino un tragitto compiuto in mezzo ai disagi del caotico traffico cittadino. È conveniente peraltro che i nidi siano situati vicino alle abitazioni in zone salubri, possibilmente con annessi spazi verdi. In terzo luogo educatori e psicologi ritengono che « la nozione stessa, intimamente familiare e casalinga di asilo-nido, ne raccomandi la ubicazione in una zona urbanisticamente e funzionalmente inserita nella zona stessa di residenza dei piccoli ospiti

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e ciò allo scopo di evitare una "disarmonia ambientale" » (6).

D'altronde il nido residenziale appare più conforme al carattere pubblico del servizio e del resto l'UDI non ha ritenuto opportuno circoscrivere il servizio dei nidi ai figli delle lavoratrici, anche se la proposta di legge prevede che queste abbiano, in caso di insufficienza di posti, la precedenza (articolo 3). Validi motivi, infatti, consigliano, come si è visto, che la rete degli asili-nido venga posta a disposizione di tutta la popolazione infantile e che anche la casalinga possa trovare in questa istituzione un valido aiuto nella cura e nella educazione dei figlioli.

È stato tuttavia posto in rilievo, nel corso dei dibattiti che hanno accompagnato la raccolta delle firme in calce al disegno di legge che, in talune circostanze, sarebbe consigliabile l'istituzione anche di nidi a carattere aziendale, soprattutto là dove esista una forte concentrazione di personale addetto a mansioni impiegate e dove l'orario, diviso nella giornata, finisca per essere molto prolungato, allo scopo di consentire

(6) Professor Marino BOSINELLI, dell'Istituto di psicologia dell'Università di Bologna: « Problemi psicologici dell'organizzazione di asili-nido » in: *Atti del Convegno di studio su asili-nido e scuole materne - Comitato per l'affermazione dei diritti della donna* - Bologna, maggio 1963.

alle madri ripetuti incontri, durante gli intervalli del lavoro, con i propri bambini. Gli onorevoli senatori potranno a tale scopo utilmente integrare quanto previsto nel disegno di legge;

c) per l'attuazione del servizio è previsto un piano decennale di finanziamenti a carico dello Stato. L'onere complessivo è previsto in 584 miliardi e 225 milioni, di cui 375 miliardi a 500 milioni per la costruzione degli edifici, che dovrebbero essere a totale carico dello Stato. Tale spesa è distribuita in un decennio a partire dall'esercizio 1965 con quote crescenti. Al termine del decennio dovrebbero essere stati costruiti e messi in funzione 20.000 nidi, capaci di accogliere 800.000 bambini, pari a circa un terzo della popolazione al di sotto dei tre anni prevista per il 1975 (articoli 4 e 5).

Il costo di costruzione degli asili-nido è stato calcolato in lire 455.000, per bambino, durante il primo quinquennio e in lire 490.000 per bambino durante il secondo quinquennio.

Il costo medio di gestione è stato calcolato in lire 160.000 per bambino all'anno.

In base all'articolo 13 solo un terzo di questa somma è a carico dello Stato, pari a lire 53.000 per bambino all'anno.

Sulla base di questi dati e delle cifre indicate nell'articolo 4 della legge risulta la seguente tabella:

Esercizio	Numero dei bambini da accogliere	Costo di costruzione (milioni)	Numero dei bambini assistiti	Costo di gestione a carico dello Stato (milioni)
1965	50.000	22.750	50.000	2.650
1966	50.000	22.750	100.000	5.300
1967	50.000	22.750	150.000	7.950
1968	75.000	34.125	225.000	11.925
1969	75.000	34.125	300.000	15.900
Totale 1° quinquennio	300.000	136.500	300.000	43.725
1970	100.000	49.000	400.000	21.200
1971	100.000	49.000	500.000	26.500
1972	100.000	49.000	600.000	31.800
1973	100.000	49.000	700.000	37.100
1974	100.000	49.000	800.000	42.400
Totale 2° quinquennio	500.000	245.000	500.000	159.000
Totale generale	800.000	381.500	800.000	202.725

Le spese di gestione sono a carico per un terzo dello Stato, per un terzo della Regione e per un terzo del Comune (articolo 13). Contributi integrativi sono previsti a favore dei Comuni compresi nelle zone depresse.

È istituito un fondo nazionale per la costruzione e gestione del servizio; la gestione del fondo è affidata a un Comitato presieduto dal Ministro della sanità e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, dei Sindacati e delle Associazioni femminili. Le somme vengono ripartite fra Regioni secondo il programma da queste predisposto e da queste ai Comuni, sempre in base ai piani presentati (articolo 13).

All'onere derivante dall'attuazione della legge si provvede mediante una fonte fiscale e cioè con l'aumento dell'aliquota dell'imposta sulle società per azioni, per le società con patrimonio superiore ai 500 milioni.

Questo tipo di finanziamento è forse l'elemento più indicativo del carattere di servizio sociale che dovrà assumere l'istituzione degli asili-nido. È la società nel suo insieme che deve provvedere a questo servizio. Si spezza così il rapporto privatistico della legge 860 che riguardava il datore di lavoro e la sua dipendente, origine prima di tante evasioni. Del resto, l'infanzia, e particolarmente una infanzia sana sia fisicamente che psichicamente, è una ricchezza per tutta la nazione ed è quindi giusto che contribuisca alla sua tutela chi percentualmente ha oggi in mano la maggior parte di questa ricchezza. Tale criterio fiscale riporta in giusti termini il finanziamento di questo servizio, che, con le disposizioni della legge 860, viene assunto soltanto da aziende a mano d'opera femminile; cosicché la tutela dell'infanzia era uno dei tanti motivi, in maggioranza speciosi, che faceva lamentare un presunto maggior costo della mano d'opera femminile.

I proponenti ritengono di aver sufficientemente tenuto conto delle presenti difficoltà di carattere congiunturale prevedendo la maggior concentrazione di investimenti nel secondo quinquennio. Va osservato altresì che nel progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 presentato dal Ministro del bilancio, onorevole

Pieraccini, e approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio 1965 è prevista l'istituzione su tutto il territorio nazionale di un servizio di asili-nido. In tale programma il fabbisogno è calcolato in 10.000 nidi per il quinquennio (contro i 20.000 nidi previsti nel decennio dal presente disegno di legge). È però preventivata nel programma di sviluppo l'istituzione di un numero inferiore di nidi rispetto a quanto proposto nel presente disegno di legge. I presentatori ritengono tuttavia che il presente disegno di legge possa essere considerato utile strumento legislativo per una politica di programmazione, anche perchè qualifica uno degli aspetti del programma quinquennale predisposto dal Governo.

La spesa di 180 miliardi e 225 milioni per il primo quinquennio prevista dal presente disegno di legge non è infatti troppo distante da quella di circa 176 miliardi prevista dal programma quinquennale.

Un simile piano consentirà di attuare un reale servizio, capillare e decentrato.

Se, infatti, il costo di un servizio quale quello previsto dall'UDI può apparire a prima vista assai alto, un esame sia pur superficiale del suo significato non potrà non condurre alla conclusione che, anche sotto il profilo economico, si tratta di una spesa produttiva. Gli stessi estensori del piano di sviluppo ritengono necessario correggere l'attuale distorsione nei consumi — distorsione che ha visto l'abnorme gonfiarsi di consumi secondari a scapito di altri essenziali — determinando un diverso orientamento dei consumi stessi; si tratta cioè di imprimere un forte ritmo di sviluppo ai consumi essenziali. Non vi è dubbio che un investimento quale si richiede per il servizio sociale dei nidi asilo va in questa direzione, perchè comporta una priorità nelle spese che determina un aumento di un consumo giudicato — come si è visto — essenziale, da sociologi, medici, politici.

La realizzazione di un servizio come la custodia e la cura dei bambini è, d'altra parte, di per sé un risparmio per la società: risparmio incalcolabile di vite umane, di malattie, di infortuni; un risparmio per le famiglie costrette a soluzioni individuali

spesso costose, oltre che casuali e inadeguate. È infine fonte di nuova occupazione per un personale qualificato.

A tal riguardo va osservato che il presente disegno di legge non prevede misure per affrontare il problema che si presenterà gravissimo, della preparazione di un numero assai grande di persone dotate della necessaria preparazione.

I proponenti hanno ritenuto che tale problema possa essere organicamente affrontato nel quadro della riforma della scuola e confidano che gli onorevoli senatori terranno presenti tale esigenza;

d) il compito di istituire gli asili-nido e di predisporre piani annuali per la loro costruzione spetta, secondo il disegno di legge, ai Comuni, mentre alla Regione viene affidata l'elaborazione di piani regionali coordinati. Si ritiene, infatti, che l'ente locale sia l'organismo più idoneo a fornire un servizio di questa natura, di capillare diffusione, destinato a tutti i bambini. Gli enti locali autonomi ed elettivi, più vicini ai bisogni della popolazione e alla evoluzione dei bisogni stessi, in grado più di ogni altro ente a rilevare le differenziazioni estremamente varie fra zona e zona in una stessa provincia, possono infatti, più d'ogni altro ente assolvere al compito di programmare l'istituzione e gestire i nidi-asilo.

La Costituzione conferisce alle Regioni, in uno specifico articolo — 117 — l'autorità legislativa in tutto il settore dell'assistenza pubblica. La scienza dell'amministrazione e

l'esperienza confermano la giustezza del dettato costituzionale.

Al Comune oggi debbono essere conferiti precisi poteri che gli consentano di svolgere questa funzione nel modo più razionale ed efficace. L'ente locale d'altra parte, nell'elaborare i piani regolatori comunali o comprensoriali, potrà e dovrà fissare le aree da destinare ai nidi-asilo, proporzionalmente agli abitanti e, avvalendosi della legge 167 e delle norme della legislazione urbanistica, vincolerà od esproprierà i terreni nelle zone da esso ritenute più idonee.

Quaranta anni di esperienza e di vita dell'ONMI indicano del resto chiaramente come sia indispensabile che un servizio di tal natura sia affidato ad organismi decentrati, gli unici in grado di essere operativamente efficienti. Al contrario l'ONMI soffre inevitabilmente tutte le conseguenze negative inerenti a un organismo burocratico ed accentrato: lentezza di intervento, mancanza di controllo democratico, gravame delle spese generali sull'attività assistenziale vera e propria, eccetera. Del resto, per la stessa molteplicità dei compiti affidati all'Ente, sembra difficile che questo possa essere in grado di attuare un così vasto programma di costruzione e gestione di asili-nido.

* * *

Per tutti i suesposti motivi i firmatari del disegno di legge confidano che il presente disegno di legge di iniziativa popolare potrà raccogliere il voto favorevole degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE**FINALITA' E DIRETTIVE DELLA LEGGE****Art. 1.**

L'assistenza e la vigilanza diurna ai bambini dal terzo mese a tutto il terzo anno di vita è considerata servizio di primaria utilità sociale e deve essere garantita dallo Stato attraverso una rete di asili-nido pubblici, rispondenti alle necessità della popolazione in tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Il servizio degli asili-nido viene istituito allo scopo:

1) di assicurare adeguata tutela sanitaria e sociale a tutti i bambini nell'età della prima infanzia, fino all'età di ingresso nella scuola materna;

2) di garantire l'assistenza ai figli delle lavoratrici, aiutando la madre nel compito di vigilanza ed allevamento del bambino nei primi 3 anni di vita, al fine di consentire alla donna di conciliare il lavoro extra domestico con le sue essenziali funzioni familiari.

Art. 3.

In relazione alle finalità indicate dall'articolo 2 gli asili-nido devono sorgere, in ogni centro di abitazione: nei quartieri cittadini, nei comuni, nelle frazioni e centri residenziali, con particolare sviluppo nelle zone dove risiedono numerose lavoratrici.

Fino a che i posti degli asili-nido non saranno sufficienti per tutte le richieste, la precedenza delle ammissioni sarà data, oltre ai casi di particolare bisogno, ai figli delle lavoratrici.

Gli orari di funzionamento degli asili-nido devono corrispondere il più possibile agli orari di lavoro delle lavoratrici.

Art. 4.

Il servizio degli asili-nido è istituito mediante l'attuazione di un piano decennale di finanziamenti a carico dello Stato.

Detto piano decennale è suddiviso nei quinquenni 1965-69 e 1970-74.

Per il primo quinquennio 1965-69, l'onere complessivo derivante dall'attuazione degli asili-nido è previsto in lire 180.225.000.000 ed è così ripartito:

per l'esercizio finanziario 1965, lire 25.400.000.000, di cui 22.750.000.000 per le spese di costruzione e lire 2.650.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1966, lire 28.050.000.000, di cui 22.750.000.000 per le spese di costruzione e lire 5.300.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1967, lire 30.700.000.000, di cui lire 22.750.000.000 per le spese di costruzione e lire 7.950.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1968, lire 46.050.000.000, di cui lire 34.125.000.000 per le spese di costruzione e lire 11.925.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1969, lire 50.025.000.000, di cui lire 34.125.000.000 per le spese di costruzione e lire 15.900.000.000 per le spese di gestione.

Per il secondo quinquennio 1970-74, l'onere complessivo derivante dall'attuazione degli asili-nido è previsto in complessive lire 404.000.000.000 ed è così ripartito:

per l'esercizio finanziario 1970, lire 70.200.000.000, di cui lire 49.000.000.000 per le spese di costruzione e lire 21.200.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1971, lire 75.500.000.000, di cui lire 49.000.000.000 per le spese di costruzione e lire 26.500.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1972, lire 80.800.000.000, di cui lire 49.000.000.000 per le spese di costruzione e lire 31.800.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1973, lire 86.100.000.000, di cui lire 49.000.000.000 per le spese di costruzione e lire 37.100.000.000 per le spese di gestione;

per l'esercizio finanziario 1974, lire 91.400.000.000, di cui lire 49.000.000.000 per le spese di costruzione e lire 42.400.000.000 per le spese di gestione.

Art. 5.

L'attuazione del servizio avrà luogo secondo un programma graduale; nel corso di ciascuno dei primi tre esercizi saranno costruite e messe in funzione attrezzature capaci di accogliere 50.000 bambini ogni anno; nel corso di ciascuno dei due successivi esercizi, per 75.000 bambini ogni anno. Al termine del primo quinquennio il servizio dovrà essere in grado di accogliere ed assistere complessivamente 300.000 bambini. Per ciascuno dei cinque esercizi successivi saranno costruite e messe in funzione attrezzature capaci di accogliere 100.000 bambini ogni anno. Al termine del decennio il servizio dovrà essere in grado di accogliere ed assistere almeno 800.000 bambini.

L'ASILO NIDO

Art. 6.

L'asilo-nido deve costituire un nucleo ospitante non più di 40 bambini suddiviso in due sezioni: sezione lattanti (dai 3-12 mesi ai 18 mesi), sezione divezzi (dai 12-18 mesi ai 3 anni).

L'asilo-nido deve disporre dell'organizzazione e dell'attrezzatura necessaria ad assicurare ai bambini l'assistenza igienico-sanitaria, la vigilanza, l'allattamento (favorendo nei primi mesi di vita del bambino l'allattamento materno almeno parziale), l'alimentazione e le prime forme di educazione.

L'ampiezza e l'ubicazione e la struttura dell'asilo-nido saranno adeguate, caso per caso, alle esigenze locali in rapporto alla densità della popolazione e ai bisogni delle lavoratrici madri.

Art. 7.

La responsabilità della direzione sanitaria e igienico-dietetica dell'asilo-nido è affidata al medico dell'asilo-nido, che deve essere un pediatra. Il medico può avere la responsabilità di più asili nido purchè il complesso dei bambini affidati alle sue cure non superi i 200.

La direttrice è responsabile del funzionamento dell'asilo-nido e del personale addetto. Essa deve essere in possesso del diploma di infermiera professionale ed aver svolto le sue funzioni, almeno per un anno, in un servizio pediatrico.

Per il personale addetto alla vigilanza diretta dei bambini si richiede la presenza di una governante e di un'inservente possibilmente ogni 5 bambini, e in ogni caso, per mai più di 10. La governante deve essere in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia e del diploma di puericultrice e di infermiera diplomata.

ORGANI DI DIREZIONE E DI GESTIONE

Art. 8.

Il Ministero della sanità emana le direttive generali per lo sviluppo e il funzionamento del servizio al fine di coordinare e controllare sul piano nazionale i vari aspetti assistenziali e sanitari.

Art. 9.

Spetta alle Regioni di sovrintendere alla formazione di programmi regionali per la creazione e lo sviluppo coordinato della rete degli asili-nido nell'ambito del territorio di ciascuna regione.

Art. 10.

Spetta ai Comuni l'istituzione e la gestione degli asili-nido nel territorio di loro giurisdizione.

Per la realizzazione di tali compiti i Comuni possono unirsi in Consorzi fra di loro

e con la Provincia in base all'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 384. A tali Consorzi possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti (articolo 177 del testo unico della legge comunale e provinciale).

Art. 11.

I Comuni sono responsabili del piano annuale di costruzione degli asili-nido.

Essi rimettono i piani annuali alle Regioni le quali li coordinano e trasmettono i piani regionali al Ministero della sanità che li autorizza nell'ambito del programma decennale nazionale previsto dalla presente legge.

Nell'attuazione dei loro compiti i Comuni non sono soggetti ad altri controlli che a quelli inerenti l'indirizzo assistenziale-sanitario da parte del Ministero della sanità e, in sede amministrativa, a quelli di legittimità da parte della Regione (o in via transitoria, dove la Regione ancora non è istituita, da parte della Giunta provinciale amministrativa).

Art. 12.

I piani regolatori comunali o intercomunali generali e particolareggiati devono determinare e vincolare le aree da destinarsi specificamente agli asili-nido in proporzione alle necessità della popolazione tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Per quanto riguarda la determinazione delle aree, la loro approvazione, la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità per i lavori di costruzione e le loro espropriazioni occorrenti per il piano di sviluppo degli asili-nido, si applicano le norme previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dell'articolo 2 della legge n. 17 del 26 gennaio 1962, per lo sviluppo dell'edilizia scolastica, nonchè le norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167, per l'acquisizione di aree per la costruzione di alloggi a carattere economico e delle opere e dei servizi complementari sociali e urbani.

Nelle case popolari ed economiche che vengano costruite dallo Stato e col contributo dello Stato, particolarmente ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori, e della legge 4 novembre 1963 n. 1460 per il finanziamento di un piano triennale di costruzione per l'edilizia popolare, per ogni gruppo di case che comprenda 200 alloggi, è obbligatoria la costruzione di locali destinati ad asili-nido.

CRITERI E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 13.

La spesa per la costruzione edilizia dei nuovi asili-nido è a carico dello Stato.

La spesa per la gestione è a carico per un terzo dello Stato, per un terzo della Regione, per un terzo del Comune. Al Comune spetta anche la fornitura del terreno e delle attrezzature per le nuove costruzioni.

Per i Comuni non in grado di affrontare le spese loro derivanti, particolarmente per i Comuni compresi nelle « zone depresse », lo Stato interviene con contributi integrativi.

È data facoltà ai Comuni di stipulare convenzioni con i datori di lavoro per l'istituzione e la gestione di asili-nido nei luoghi di abitazione delle lavoratrici o, nel caso in cui esse lo richiedano specificatamente, nei luoghi di lavoro, quali asili-nido aziendali o interaziendali, in base alle disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della lavoratrice madre.

Art. 14.

È istituito il Fondo nazionale per la costruzione e gestione degli asili-nido.

La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Il Comitato per la gestione del Fondo per gli asili-nido è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto da:

- il Ministro del tesoro (o un suo delegato);
- il Ministro del lavoro (o un suo delegato);

il Ministro dei lavori pubblici (o un suo delegato);

il Ministro della pubblica istruzione (o un suo delegato);

un rappresentante per ogni Regione delegato dal Consiglio regionale;;

tre rappresentanti delle Provincie delegati dall'Unione provincie italiane;

tre rappresentanti dei Comuni delegati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;

quattro rappresentanti delle associazioni femminili a carattere nazionale.

Le somme che ogni anno affluiscono al Fondo in base all'articolo 16 della presente legge vengono ripartite annualmente tra le Regioni proporzionalmente ai piani di sviluppo da esse presentati al Ministero della sanità.

Le Regioni ripartiscono le somme ricevute dal Fondo tra i Comuni (o consorzi di Comuni) proporzionalmente ai programmi di costruzione e di gestione da essi presentati e sulla base del piano regionale predisposto.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a partire dall'anno 1964-65, è istituito un capitolo apposito per il finanziamento del Fondo nazionale degli asili-nido. In detto capitolo saranno iscritte le somme occorrenti ogni anno per le spese di costruzione e per il pagamento dei contributi integrativi ai Comuni, secondo quanto prevede la presente legge, nel quadro del programma finanziario decennale e della suddivisione della spesa per i due quinquenni in cui esso si articola.

Art. 16.

All'onere derivante si provvede con:

a) l'aumento dell'aliquota dal 7,5 per mille al 10 per mille e dal 15 per cento al 20 per cento dell'importo di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sulle imposte di-

rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645, per le società con patrimonio superiore ai 500 milioni determinato ai sensi dell'articolo 147 e con l'aumento dal 5 per mille al 10 per mille dell'imposta di cui all'articolo 157 del predetto testo unico;

b) un contributo annuale di 10 miliardi versato al Fondo nazionale per gli asili-nido dalla Cassa del Mezzogiorno da destinarsi supplementarmente alle spese di costruzione e ai contributi ai Comuni per la gestione e l'acquisto dei terreni e delle attrezzature degli asili-nido nelle zone depresse dove la Cassa opera.

Art. 17.

Il Ministero della sanità è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche in ognuno degli anni di attuazione del piano previsto dalla presente legge, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare della spesa prevista per ciascun esercizio. I mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 25 anni saranno contratti secondo le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero della sanità ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 18.

Il Ministero della sanità è tenuto a presentare ogni anno in allegato allo stato di previsione del bilancio del proprio Ministero un rendiconto dettagliato delle opere costruite e dei contributi dati ai Comuni nel corso dell'anno precedente in applicazione della presente legge.

Art. 19.

Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto normale i compiti che la presente legge attribuisce alle Regioni sono espletati dalle Province (o dalle Unioni regionali delle province dove esistono).